



COMUNE DI CAVAGNOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

OGGETTO: INCREMENTO PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN SETA S.P.A. MEDIANTE ACQUISTO DI PARTE DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DAL CONSORZIO DI BACINO 16

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore venti e minuti quaranta nella sala Polivalente sita in Piazza V. Veneto,

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco	Sì
2. PELLE FABRIZIA - Consigliere	Sì
3. ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA - Presidente	Sì
4. VALLESIO SILVANO - Consigliere	Sì
5. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere	Sì
6. DE NARDO FABIO - Consigliere	Giust.
7. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere	Sì
8. FACCHINELLO ALESSIA - Consigliere	Sì
9. OGGERO MAURO - Consigliere	Sì
10. GUGINO CINZIA - Consigliere	Giust.
11. LAGNA PIER LUIGI - Consigliere	Giust.

Assegnati n. 10

Risultano assenti i signori consiglieri: =

Presenti n. 8

In carica n. 10

Risulta presente l'Assessore esterno VAI Alessandra

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

– presiede la Signora ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA nella sua qualità di Presidente;

– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora MATTIA Dott. Salvatore.

– La seduta è pubblica.

Comune di Cavagnolo

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 08/09/2020

OGGETTO:

INCREMENTO PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN SETA S.P.A. MEDIANTE ACQUISTO DI PARTE DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DAL CONSORZIO DI BACINO 16

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla

regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MATTIA Dr. Salvatore

regolarità contabile dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to VALLEISE Rag. Donatella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione dell'assemblea n. 10 del 12/3/2004, il Consorzio di Bacino 16 (d'ora in poi Consorzio) conferì in house providing la titolarità del servizio di gestione dei rifiuti alla società Seta s.p.a. ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, rinviando a successivo atto l'approvazione del contratto di servizio tipo che la società avrebbe dovuto stipulare con i singoli comuni;

che con deliberazione dell'assemblea n. 14 del 31.5.2004 il Consorzio approvò la convenzione tipo relativa all'affidamento del servizio di cui al punto precedente;

che con deliberazione dell'assemblea n. 6 dell'11.7.2008 il Consorzio stabilì di superare la modalità di affidamento in house providing del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani sul territorio di competenza del Consorzio mediante gara a evidenza pubblica per tutti i Comuni del Consorzio, compreso il Comune di Cavagnolo;

che il Consorzio acquisì e progressivamente incrementò la propria partecipazione in Seta s.p.a. in conseguenza dei seguenti atti:

- deliberazione n. 1 del 25.1.2010, con cui l'assemblea del Consorzio esprime la volontà di procedere all'acquisizione della partecipazione in Seta s.p.a. di proprietà di Amiat, consistente in n. 2.845.000 azioni pari al 35,94% del capitale sociale per un valore nominale di 2.845.000 euro;
- deliberazione n. 2 del 25.1.2010, nell'ambito dell'accordo sottoscritto tra il Consorzio e la Città di Venaria Reale, si definì la cessione delle quote di Seta s.p.a. al Consorzio per un importo complessivo di 792.595,00 euro pari al 10,01% del capitale sociale;
- deliberazione dell'assemblea del Consorzio n. 10 dell'1.4.2010 fu dato, tra l'altro, indirizzo per l'acquisizione delle azioni Seta s.p.a. di proprietà del CISA per un valore nominale di 200.249,50 euro pari al 2,53% del capitale sociale;

che con deliberazione dell'assemblea consortile n. 20 del 24.9.2010 il Consorzio assunse l'indirizzo della contrazione di un mutuo per finanziare l'acquisto delle azioni di cui sopra, mentre con deliberazione dell'assemblea consortile n. 26 del 30.11.2010 si prese atto dell'avvenuta stipula della scrittura privata di cessione delle azioni possedute da Amiat s.p.a. per il valore nominale di 2.845.000,00 euro;

che con deliberazione n. 8 del 30.3.2011, l'assemblea consortile approvò le linee di indirizzo e il piano di attuazione dell'affidamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'area omogenea Bacino 16 dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Torino, optando di procedere con affidamento di durata pari a 15 anni mediante procedura a evidenza pubblica cosiddetta "a doppio oggetto", con costituzione di società mista pubblico-privata, ai sensi dell'art. 23-bis della legge 133/2008, come modificato dalla legge 166/2009 e del d.p.r. 168/2010;

che con deliberazione dell'assemblea n. 13 del 24.6.2011 il Consorzio confermò la procedura di gara a evidenza pubblica per la gestione del Servizio integrato attraverso la cessione di parte del capitale sociale di Seta s.p.a. a un partner operativo, di comprovata esperienza e solidità,

confermando al contempo le linee di indirizzo e il piano di attuazione approvati con la citata deliberazione dell'assemblea consortile n. 8 del 30.3.2011;

con deliberazione n. 16 del 15.7.2011 l'assemblea del Consorzio avviò la procedura di affidamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'area omogenea Bacino 16 dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Torino, mediante espletamento di gara a evidenza pubblica attraverso l'apertura del capitale sociale di Seta a un partner operativo, di comprovata esperienza e solidità, in grado di acquisire una quota di capitale sociale di Seta s.p.a. non superiore al 49% e non inferiore al 40% a un prezzo minimo per azione in ogni caso non inferiore al valore nominale delle azioni di Seta s.p.a., approvando in via definitiva i documenti fondamentali per la procedura consistenti in Convenzione tra Soci pubblici ex art. 30 d.lgs. 28.8.2000, n. 267, nuovo Statuto di Seta, Patto parasociale, Contratto di opzione e Contratto d'investimento;

con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 21 del 29.4.2013, in esito alle precedenti procedure di affidamento, concluse senza aggiudicazione, il Consorzio avviò procedura negoziata, con pubblicazione di bando ex art. 30, d.lgs. 163/2006 s.m.i., per la selezione del socio privato di Seta s.p.a., mediante cessione di partecipazione sociale e stipulazione di convenzione di concessione connessa allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area omogenea Bacino 16 nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino aperta a tutti gli interessati;

con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 43 del 28.11.2013 del Consorzio venne disposta l'aggiudicazione definitiva della gara a Smaltimenti Controllati SMC s.p.a., il cui esito determinò una cessione solo parziale delle azioni di Seta s.p.a. in capo al Consorzio, che risulta oggi titolare di 2.324.595 azioni di Seta s.p.a. per un controvalore nominale di 2.324.595,00 euro;

con deliberazione dell'assemblea consortile n. 17 del 16.10.2018 il Consorzio prendeva atto del subentro di Iren Ambiente s.p.a. tramite acquisto del ramo di azienda dalla Smaltimenti Controllati SMC s.p.a., quale attuale socio operativo di Seta s.p.a.;

con determinazione n. 80 del 20.12.2018 il Consorzio concludeva la verifica circa l'efficacia del contratto di cessione di ramo di azienda da SMC s.p.a. a Iren Ambiente s.p.a. verso il prezzo di € 1,19/azione, prezzo stabilito dal Tribunale di Ivrea nell'ambito della procedura di concordato preventivo;

Tenuto conto che, la legge della Regione Piemonte 10.1.2018, n. 1, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ha stabilito che:

- il territorio della Regione è organizzato, tra l'altro, in ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata (art. 7, co. 1, lett. b);
- i comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta di cui all'art. 7, co. 1, lettera b) esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'art. 31 del Tuel e dell'art. 33 della

medesima l.r. 1/2018, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 9, co. 1);

- entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino, i consorzi di cui all'art. 9 fossero riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 (art. 33, co. 1).
- Questi ultimi definissero eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predisponessero alla fusione; all'atto della fusione, il bilancio di ciascun consorzio fosse certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si fossero manifestate successivamente alla fusione (art. 33, co. 4);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/04/2019 con la quale si esprimeva orientamento favorevole alla futura acquisizione delle azioni di SETA S.p.A., in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione in seno al Consorzio, a condizione che fossero compiuti con esito favorevole tutti gli approfondimenti necessari alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016;

Dato atto che la procedura di acquisto delle quote da parte del Comune di Cavagnolo non è stata successivamente perfezionata, in assenza degli approfondimenti necessari alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 e tenuto conto della mancata adesione all'acquisto da parte degli altri Comuni del Consorzio di Bacino 16, come appurato nel secondo semestre 2019 nell'ambito dell'Assemblea dello stesso Consorzio;

Tenuto conto che, in data 27.11.2019 Prot.N.0002798/2019 perveniva al Consorzio nota dalla Regione Piemonte avente ad oggetto "LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2018, N.1 "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI". STATO ATTUAZIONE" con cui si comunicava l'apertura di una fase transitoria per la parziale revisione delle disposizioni di cui alla LR 1/2018 e si segnalava che *"relativamente ai Consorzi che presentano situazioni di prossima scadenza di appalti e/o di organi di amministrazione è opportuno che si proceda all'adozione di atti volti ad assicurare il proseguimento del funzionamento dei medesimi e delle relative attività, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;

Rilevato che, con deliberazione n. 38 del 27 dicembre 2019 l'assemblea del Consorzio, ha ribadito l'esigenza dell'ente di alienare le azioni in Seta s.p.a.;

Preso atto che l'assemblea del Consorzio con la citata deliberazione n. 38 del 27 dicembre 2019 ha:

- osservato che, alla luce degli approfondimenti condotti, nulla osta a che il Consorzio ceda, mediante negoziazione diretta, le azioni possedute in Seta s.p.a. ai Comuni consorziati interessati, purché tale cessione avvenga in modo da garantire la congruità del prezzo di vendita (congruità assicurata – anche in assenza di apposita perizia - qualora il prezzo sia fissato in misura pari a €1,19/azione, corrispondente a quello pagato da Iren Ambiente s.p.a. in occasione del subentro del ramo di azienda di SMC s.p.a., considerato che tale prezzo è stato individuato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, e,

dunque, la sua idoneità a rappresentare il valore di mercato delle azioni di Seta s.p.a. è già stato positivamente vagliato dal Tribunale) e la parità di trattamento tra i Comuni consorziati;

- approvato, di conseguenza, un percorso di alienazione del patrimonio azionario del Consorzio in Seta s.p.a. che prevede tra l'altro la scelta da parte di tutti i Comuni consorziati di procedere all'acquisto, *pro quota*, delle azioni detenute dal Consorzio in Seta s.p.a. da manifestarsi formalmente tramite deliberazione consigliare;
- in caso di incapacità del ricavato a colmare integralmente il disavanzo del Consorzio, scelta di acquistare, al medesimo prezzo, delle azioni invendute, *pro quota*, ai soli Comuni consorziati che hanno acquistato azioni nella prima fase con facoltà di acquistarne in numero maggiore in caso di invenduto;
- deciso di cedere detto patrimonio azionario, secondo il percorso predetto, subordinatamente all'adesione dei Comuni consorziati;

Rilevato che il Comune di Cavagnolo detiene una quota di partecipazione diretta in Seta s.p.a. pari al 0,23% e una quota di partecipazione diretta in Consorzio pari al 1,13%;

Dato atto che, con comunicazione in data 13 febbraio 2020, prot. 8810, il Consorzio ha:

- offerto ai Comuni consorziati di acquistare le n. 2.324.595 azioni che il Consorzio possiede in Seta s.p.a., in proporzione alla quota di ciascun Comune nel Consorzio;
- specificato che le azioni sono offerte al prezzo unitario di euro 1,19 (uno/19) corrispondente a quanto pagato da Iren Ambiente s.p.a. in occasione del subentro del ramo di azienda di SMC s.p.a. individuato con procedura concorsuale CUP J39E1100217005, coincidente, peraltro, con il prezzo oggetto dell'offerta economica a seguito di negoziazione formulata in sede di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di Seta s.p.a. come da verbale di gara n. 4;
- precisato che l'adesione da parte dei Comuni interessati potrà essere limitata a un numero di azioni inferiore a quello offerto pro quota e dovrà essere comunicata formalmente al Consorzio, previa apposita deliberazione consiliare che, per i Comuni non azionisti di Seta s.p.a., dovrà imprescindibilmente recare anche l'approvazione dei documenti fondamentali per la procedura avente a oggetto la selezione del socio privato di Seta s.p.a. consistenti in Convenzione tra soci pubblici ex art. 30 del d.lgs. 267/2000, Statuto di Seta s.p.a., Patto parasociale, Contratto di opzione e Contratto d'investimento;

Dato atto che il Consorzio di Bacino 16, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.ro 3 dello scorso 16/04/2020, fissava il termine per la manifestazione della volontà di acquisizione delle azioni al 30 giugno 2020 e ha poi comunicato per le vie brevi la possibilità di adottare la delibera consiliare anche entro il successivo termine del 30 settembre 2020;

Preso atto che, con riferimento all'incremento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche il d.lgs. 175/2016 prevede:

all'art. 8 (*"Acquisto di partecipazioni in società già costituite"*), sub co. 1, che *"Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*;

l'art. 7, (*"Costituzione di società a partecipazione pubblica"*) sub co. 2, che *"L'atto deliberativo [di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società o di acquisto di ulteriore partecipazione] è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1"*;

all'art. 5, co. 1 che l'atto *"di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*;

Verificato che, in relazione all'incremento della partecipazione in Seta s.p.a. mediante acquisto delle azioni offerte dal Consorzio sussiste il primo requisito dell'onere di motivazione analitica, concernente la strumentalità dell'operazione da compiere per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate nell'art. 4, d.lgs. 175/2016, poiché il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è certamente da comprendersi, ai fini della congruità delle finalità di cui all'art. 4, d.lgs. 175/2016 tra i servizi di interesse generale menzionati al co. 2, lett. a), riferito a società aventi a oggetto *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*;

Ricordato che, peraltro, la legittimità ex l'art. 4, d.lgs. 175/2016 della partecipazione in Seta s.p.a. da parte di questo Comune è già stata verificata in occasione della revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni, come previsto dagli artt. 24 e 20 del d.lgs. 175/2016, approvate rispettivamente con deliberazioni di Consiglio comunale n.38 del 18 Settembre 2017, n. 14 del 13 Marzo 2019 e n. 51 del 17 Dicembre 2019;

Considerato:

che l'attuale statuto di Seta s.p.a. e il vigente patto parasociale prevedono che la maggioranza delle quote della società debba essere detenuta da soci pubblici, che esprimono peraltro in modo corrispondente e proporzionale gli organi amministrativi;

la procedura di gara a evidenza pubblica per la gestione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso l'apertura del capitale sociale di Seta S.p.A. a un partner operativo, il cui contratto scadrà nel prossimo 2029, prevedeva nel disciplinare di gara che il socio privato potesse acquisire una percentuale di partecipazione in ogni caso inferiore al 50%;

Evidenziato che, con riferimento alle *"ragioni"* e alle *"finalità"* che giustificano la scelta di questo Comune di incrementare la partecipazione in Seta S.p.A. mediante acquisto delle azioni offerte dal Consorzio, risulta corrispondente all'interesse pubblico il mantenimento del controllo pubblico della società Seta s.p.a., in quanto la conservazione di una posizione di controllo nell'ambito della società che gestisce un servizio di interesse generale di importanza strategica per i comuni, quale quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani, appare indispensabile per il mantenimento degli

standard di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio stesso, mentre nell'ambito della compagine pubblica appare opportuno tendere al mantenimento dei previgenti equilibri di rappresentanza;

Viste le considerazioni in merito alle motivazioni analitiche ex art. 5, D.Lgs. 175/2016 rese dal Dott. Rag. Davide DI RUSSO, esperto in materia societaria, nell'ambito dell'incarico conferitogli dal Consorzio di Bacino 16 per l'attività finalizzata alla predisposizione dell'operazione di cessione e trasmesse a questo ente dal Consorzio di Bacino 16 in data 08/07/2020 (prot 3324) che si ritiene di fare proprie e trasferire nella relazione circa le motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016 che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che dagli atti del Consorzio di Bacino 16 emerge chiaramente che l'operazione di alienazione della partecipazione azionaria è posta in essere, oltre che per uniformarsi alle disposizioni della L.R. 1/20118, a copertura di un disavanzo accertato a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2018 e 2019.

Considerato che nella relazione al rendiconto della gestione 2018 approvata dal Cda in data 17/04/2019 con atto n.ro 10, vengono analizzate le ragioni del disavanzo e che lo stesso è interamente riconducibile ad uno squilibrio di parte capitale;

Considerato infine che dagli atti del Consorzio di Bacino 16 traspare la stabilità finanziaria, condizione imprescindibile per trasferimenti finanziari nei suoi confronti, in quanto non si configurano le condizioni previste dall'articolo 14 comma 5 del D.lgs 175/2016, in quanto i risultati di amministrazione registrati nell'ultimo triennio sono i seguenti:

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
€ 954.077,65	€ - 1.403.353,79	€ - 1.210.561,39

Ritenuto pertanto come l'acquisizione delle azioni non sia in contrasto a quanto stabilito dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che l'acquisto delle azioni offerte dal Consorzio è connotato da "*convenienza economica*":

- in quanto l'esercizio 2019 di Seta S.p.A. si è chiuso con un utile e la relativa quota di pertinenza del Comune di Cavagnolo ammonta a € 4.137,00;

- nella misura in cui l'operazione di cessione non fosse in grado di colmare il disavanzo del Consorzio, il Comune di Cavagnolo dovrebbe provvedere al ripianamento *pro quota* di detto disavanzo, di modo che l'accettazione dell'offerta del Consorzio è senz'altro preferibile in quanto questo Comune, a parità di esborso, vede almeno incrementata la propria partecipazione azionaria in Seta S.p.A.;

Ritenuto che il predetto intervento finanziario è compatibile *“con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”*, non essendo prevista alcuna erogazione in favore di imprese produttive;

Considerato, quindi, che alla luce di quanto sopra, l'acquisto delle azioni offerte dal Consorzio da parte di questo Comune presenta *“compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;

Visto il Piano Industriale 2020-2024 di SETA S.p.A., acquisto agli atti in data 6 agosto 2020 (prot. 3778), costituente, nel rispetto delle prescrizioni di gara e delle linee di indirizzo fissate dal Consorzio di Bacino 16, aggiornamento del piano industriale del quinquennio 2014-2018 e della sua proroga, concessa dal CB16 per il 2019, e fornisce gli elementi di sviluppo per l'attività aziendale nel quinquennio 2020-2024; obiettivo principale del piano è il miglioramento del livello di servizio all'utenza, nel rispetto e, ove possibile, miglioramento dei livelli di costo dei Piani Finanziari dei singoli comuni, e il contemporaneo raggiungimento delle performance di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente sia in termini di percentuale di raccolta sia in termini di quantitativi massimi di smaltimento pro capite di rifiuto indifferenziato;

Ritenuto dunque opportuno che il Comune di Cavagnolo acquisisca la partecipazione azionaria oggi posseduta dal Consorzio in Seta s.p.a. per un totale di n. 26.267 azioni, verso il prezzo di euro 1,19/azione e così, in totale 31.257,73 euro, tra l'altro confermando con tale scelta l'esigenza di mantenere la partecipazione maggioritaria dei soci pubblici in detta società, per il migliore perseguimento delle finalità istituzionali del Comune in conformità a quanto previsto dallo statuto di Seta s.p.a. e dagli atti di gara, oltre che gli equilibri di rappresentanza nell'ambito della compagine pubblica;

Rilevato che la *“sostenibilità finanziaria”* dell'acquisto delle azioni offerte dal Consorzio è garantita dalla piena disponibilità da parte del Comune di Cavagnolo delle risorse sufficienti a finanziare l'investimento in quanto in parte coperte dalla quota di spettanza dei surriferiti proventi dei dividendi SETA 2019 già introitati dall'Ente e correttamente allocati per eventuali acquisti di azioni, per la restante parte coperte da Avanzo di Amministrazione e tale scelta non preclude o vincola altri investimenti che l'Amministrazione intende perseguire in considerazione dell'ammontare a disposizione come avanzo di amministrazione derivante dal conto consuntivo 2019 ;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5, co. 3 e 4, d.lgs. 175/2016, il presente provvedimento va inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Piemonte, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in capo alla quale sussiste la facoltà di esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis, l. 287/1990;

Dato atto che il presente schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito del Comune fino all'odierna data del 29 settembre, a partire dall'8 settembre 2020, e che entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

Vista la nota pervenuta dal Collegio dei Revisori dei Conti, cui lo schema di atto deliberativo è stato trasmesso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e s.m.i.;

Uditi i seguenti interventi:

- il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta in oggetto;
- il Sindaco illustra la vicenda che ha portato il Consorzio ad offrire in vendita parte delle proprie azioni detenute in Seta. In particolare ricorda che, a seguito del disavanzo accertato dal Consorzio, questo ha optato per questa via di ripiano. Precisa infine che, date le ampie disponibilità di cui dispone il bilancio del Comune di Cavagnolo per la spesa in conto capitale, si è ritenuto di partecipare all'operazione di acquisto in misura maggiore rispetto alla quota di propria spettanza di ripiano del disavanzo in quanto si ritiene importante investire in una partecipata che svolge un servizio essenziale per il Comune e che risulta strutturalmente stabile ed in attivo.
- Il Consigliere Oggero esprime soddisfazione per aver acquistato delle azioni che comportano un incremento patrimoniale e non aver semplicemente ripianato il disavanzo senza averne alcuna utilità in cambio.

Con il seguente risultato della votazione accertato e proclamato dal sig. Presidente:

Consiglieri presenti	N. 8
Consiglieri votanti	N. 8
Astenuti	N. 0
Voti favorevoli	N. 8
Voti contrari	N. 0

DELIBERA

- 1) Di assumere come proprie le premesse, prese d'atto e considerazioni tutte, nessuna esclusa, da intendersi integralmente riportate e approvate, quale parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Di approvare la relazione circa le motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. in cui sono anche trasferite le considerazioni del Dott. Rag. Davide DI RUSSO, esperto in materia societaria, e che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.
- 3) Di procedere all'acquisto delle azioni di SETA SPA offerte dal Consorzio di Bacino 16 per un totale di n. 26.267 azioni, verso il prezzo di euro 1,19/azione e così, in totale per 31.257,73 euro demandando tutti i conseguenti atti gestionali al responsabile del servizio amministrativo e riservandosi la possibilità di ulteriori incrementi di partecipazione azionaria.
- 4) Di prendere atto che la spesa di cui al punto precedente è allocata alla Missione 09, Programma 03, Titolo 3, Macroaggregato 301, voce 3600/3600/99, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020.

- 5) Di trasmettere la presente deliberazione a Consorzio di Bacino 16 nonché a Seta s.p.a..
- 6) Di inviare, ai sensi dell'art. 5, co. 3 e 4, d.lgs. 175/2016 la presente deliberazione alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- 7) Di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 33/2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

- Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

- Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 8
Consiglieri votanti	n. 8
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4 del TUEL)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to ZANIOLO Dott.ssa Tiziana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267), a decorrere dal 06/10/2020

Lì, 06/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 29-set-2020

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 06/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MATTIA Dott. Salvatore

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

06/10/2020

Il Segretario Comunale
MATTIA Dott. Salvatore